



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10759 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Calopezzati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Paolantonio e Francesco Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Monasterace, Comune di Sellia, Comune di Crucoli, Comune di Riace, Comune di Pazzano, Comune di Stilo, Comune di San Demetrio Corone, Comune di Roghudi, Comune di Santa Severina, Comune di Castelsilano, Comune di Caccuri, Comune di Ferruzzano, Comune di Aiello Calabro, Comune di Malito,

Comune di Tiriolo, Comune di Belmonte Calabro, Comune di Paterno Calabro, Comune di Sangineto, Comune di Altomonte, Comune di San Basile, Comune di Santo Stefano in Aspromonte, Comune di Alessandria del Carretto, Comune di San Giorgio Morgeto, Comune di Antonimina, non costituiti in giudizio;

Comune di Scilla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142;

Comune di Roseto Capo Spulico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Mascaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

(ric.)

- del decreto del Ministero della cultura n. 453/2022, recante “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 ‘Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale’, Investimento 2.1: ‘Attrattività dei borghi’ finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e delle graduatorie sub allegati nn. 1, 2 (rispettivamente: elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; graduatoria regione Calabria di merito delle proposte finanziabili) limitatamente al punteggio complessivo attribuito al progetto dell'intervento denominato “recupero e rigenerazione Centro storico di Calopezzati”, e sub allegato 3 (graduatoria regionale dei progetti ammessi a finanziamento limitatamente alla Regione Calabria), nella parte in cui non ammette a finanziamento il suindicato progetto dell'amministrazione ricorrente, in ragione del punteggio ottenuto, per insufficienza della dotazione finanziaria disponibile;

- della nota prot. n. 19447 del 6.6.2022 con cui il Direttore dell'Unità di missione e

responsabile unico del procedimento ha trasmesso gli esiti delle attività della commissione di valutazione;

- dei verbali della commissione di valutazione recanti gli esiti delle relative attività;
- occorrendo, dell'art. 8 dell'“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 ‘Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale’, Investimento 2.1: ‘Attrattività dei borghi storici’, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, pubblicato il 20.12.2021 sul sito web del Ministero della cultura, nella parte in cui elenca i criteri di valutazione delle proposte di progetti locali di rigenerazione culturale e sociale;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, se adottati, i provvedimenti di trasferimento delle risorse ai comuni calabresi che hanno presentato i progetti ammessi a finanziamento di cui alla graduatoria sub all. 3 al decreto n. 453/2022;

(I mm.aa.)

- della nota del Ministero della cultura in data 20 luglio 2022, n. 24214;

(II mm.aa.)

- anche dei già impugnati verbali (di cui al punto (iii) della epigrafe del primo atto di motivi aggiunti) della Commissione per la valutazione dei progetti da finanziare con risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, del 28.3.2022, del 4.4.2022, del 12.4.2022, del 2.5.2022, del 16.5.2022 e del 30.5.2022;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che, con distinte istanze depositate nell'ambito dei motivi aggiunti del 18.12.2022, notificato ai soli Comuni costituiti in giudizio, parte ricorrente ha domandato:

-di essere autorizzata a integrare il contraddittorio, mediante pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti proponenti utilmente collocati nelle graduatorie impugnate;

- di accordare la riduzione del termine di cui all'art. 46, c.p.a. e, proporzionalmente, di quelli per il deposito di documenti e memorie, conclusionali e di replica, onde tenere ferma la data già fissata per la discussione della causa in udienza pubblica del 14 febbraio 2023;

Ritenuto in proposito:

a) quanto alla prima richiesta sul secondo ricorso per motivi aggiunti, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo per la macro-area Mezzogiorno, a eccezione di quelli già intimati in giudizio, autorizzando - in continuità con le ordinanze n. 6269/2022 e n. 15987/2022 già emesse dalla Sezione, rispettivamente, sul ricorso e sul primo atto per motivi aggiunti - alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

- la parte ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intime; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate nel secondo atto per motivi aggiunti; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato

e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

- la pubblicazione in questione va effettuata entro il 31 dicembre 2022, con ulteriore termine sino al 9.01.2022 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

b) quanto alla richiesta di abbreviazione dei termini:

- che alla controversia in esame si applicano le disposizioni contenute nell'art. 12 bis, d. l. 16 giugno 2022, n. 68, in vigore dal 6 agosto 2022, che prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 119, comma 2, che stabilisce il dimezzamento dei termini processuali, il che rende improcedibile l'istanza pure inserita nel ricorso ai sensi dell'art. 53, c.p.a.;

- che, pertanto, è improcedibile l'istanza inserita nel secondo atto per motivi aggiunti ai sensi dell'art. 53, c.p.a.;

P.Q.M.

- dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

- dichiara improcedibile l'istanza di abbreviazione termini ex art. 53 c.p.a.;

- conferma, per la trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti, la pubblica udienza del 14 febbraio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 dicembre 2022.

Il Presidente
Donatella Scala

IL SEGRETARIO